

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DEI GRUPPI BALINT

Costituzione, Sede, Scopo

1) E' costituita una associazione denominata

ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DEI GRUPPI BALINT

La sede sociale è fissata in Saronno attualmente in Via Bergamo 5 e potrà essere trasferita ad altro indirizzo con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

2) L'associazione ha lo scopo di promuovere l'unione dei medici e dei professionisti che hanno almeno due anni di esperienza in un gruppo Balint condotto da uno psicanalista.

A questo fine l'associazione si propone la ricerca di mezzi atti a :

a) diffondere la conoscenza del metodo di formazione Balint nel rapporto terapeutico.

b) favorire l'apprendimento di questo metodo ai professionisti che lo desiderano senza trasformarlo in eventi didattici quali espletazioni di lezioni scolastiche e corsi.

c) stabilire contatti sul piano internazionale con le associazioni che perseguono il medesimo scopo.

d) favorire l'aggiornamento e la formazione degli operatori socio sanitari (infermieri , assistenti sociali , educatori) dei docenti dei vari ordini scolastici e la collaborazione dei genitori .

3) I mezzi d'azione dell' associazione sono , oltre all' ordinaria attività di gruppo , conferenze , films, bollettini periodici , pubblicazioni , riviste ed in genere tutte le attività adatte a realizzare gli scopi sociali .

4) La durata dell' associazione è illimitata.

5) L'associazione è composta da professionisti con almeno due anni di esperienza di Gruppo Balint condotto da uno psicanalista , che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, questo , senza darne motivazione , potrà rifiutare l' ammissione del nuovo socio .

I soci dovranno aderire a questo statuto e versare la tassa di iscrizione il cui ammontare è

fissato dal Consiglio Direttivo.

6) I professionisti facenti parte dei Gruppi Balint da meno di due anni, possono entrare nella associazione in qualità di soci aderenti, con domanda rivolta al Consiglio Direttivo. Possono intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

7) La qualità di membro dell'associazione si può perdere per:

a) dimissioni, che dovranno essere comunicate per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale;

b) per radiazione pronunciate dal Consiglio Direttivo;

c) per morosità (pagamento entro giugno dell'anno corrente, previa notifica scritta al socio)

Amministrazione

8) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono nominati dall'assemblea generale dei soci, i primi componenti del Consiglio Direttivo, in occasione della fondazione dell'associazione sono nominati nell'atto costitutivo.

9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere e una commissione scientifica di cui almeno un membro del Consiglio. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

10) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, e alle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e del voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano in età tra i presenti.

11) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione senza limiti. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati

determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento della associazione , la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati .

12) Il Presidente , e in sua assenza , il Vicepresidente , rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio , cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea e dal Consiglio .

Assemblea

13) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza .

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art . 20 C . C .

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale .

14) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo , sugli indirizzi e direttive generali della associazione , sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo , sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

15) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione .

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio salvo , in questo caso , per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri .

16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e , in mancanza , dal Vicepresidente , in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente .

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori . Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segreta-

rio ed eventualmente dagli scrutatori .

17) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall' art . 21 C .C .

Risorse Finanziarie

18) Le entrate dell' associazione sono costituite :

- a) dalle quote sociali e dalla tassa di iscrizione ,
- b) da eventuali finanziamenti ed elargizioni
- c) da ogni altra entrata che occorra ad incrementare l' attivo sociale .

Scioglimento

19) Lo scioglimento della associazione è deliberato dall' assemblea , la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio .

Controversie

20) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l' associazione o i suoi organi saranno sottoposte , con esclusione di ogni altra giurisdizione , alla competenza di tre probi viri da nominarsi dall' assemblea ; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura .

.... Milano, 28/10/2017

Letto, confermato e sottoscritto.